



Allegato all'Atto
n. 1627/2022

STATUTO
ORDINE DEI CAVALIERI DEL SACRO TEMPIO DI JORSALIR
ISTITUTO TEMPLARE ITALIANO
ASSOCIAZIONE CULTURALE IN ACRONIMO O.C.S.TJ.-I.T.I.

ART. 1 - (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto dell' art. 36 e sgg. del Codice Civile
l'associazione denominata:

**“ Ordine dei cavalieri del Sacro Tempio di Jorsalir – Istituto
Templare Italiano “**

L'Associazione **“ Ordine dei cavalieri del Sacro Tempio di Jorsalir –
Istituto Templare Italiano “** qui di seguito denominata

L'Associazione, ha sede legale in Via Salvore 31, nel Comune di
Varese.

Il trasferimento della sede legale o l'istituzione di sedi secondarie non
comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.

ART. 2 - (Finalità)

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, la sua durata illimitata e svolge
attività culturale, olistica e marziale.

Le finalità che si propone sono in particolare:

- a) Perseguire interessi di carattere culturale e di ricerca per la tutela e il rispetto dei diritti umani, per la formazione e la diffusione della cultura umana senza discriminazioni razziali, sociali, sessuali e religiose. Promuovere l'interesse storico, artistico, scientifico attraverso anche la stesura e pubblicazione di saggi e memorie redatti secondo le rispettive conoscenze e interessi culturali o qualunque attività editoriale anche a carattere multimediale.
- b) favorire la diffusione della cultura, degli usi e delle Tradizioni Esoteriche; favorire lo studio, la diffusione e la ricerca delle antiche discipline, tradizioni filosofiche e speculative; incentivare la tutela dei luoghi santi e delle grandi religioni e filosofie del mondo.
- c) promuovere la pace fra gli uomini, nella quale ognuno possa

Per- full
[Signature]
[Signature]

- pienamente realizzare le proprie diversità religiose, etniche, culturali, sociali e familiari;
- d) stimolare tra gli studiosi e i cultori della materia le antiche tradizioni medievali, cristiane o di natura collegata alla psiche e al miglioramento personale;
- e) svolgere attività ludico motoria e sportiva particolarmente riferita in modo esemplificativo ma non esaustivo alle arti marziali e alle sue strategie e origini, sottolineandone il valore morale e culturale. Rimane inteso che in caso di attività sportiva dilettantistica l'ente provvederà alla copertura assicurativa come da disposizioni legislative.
- f) svolgere qualsiasi tipo di attività, ivi compresi viaggi e pellegrinaggi, che possa agevolare i fini istituzionali

L'Associazione è libera di affiliarsi ad altre Associazioni, Enti a vario titolo riconosciuti dallo Stato e/o Federazioni di cui adottano il sodalizio e il regolamento ordinistico. L'Associazione potrà accordarsi stipulando accordi e convenzioni a più entità sia pubbliche che private al fine di migliorare e diffondere i fini statutari.

L'Associazione opera in trasparenza di intenti.

Fine precipuo dell'Associazione è organizzare incontri, conferenze, convegni di studio, gruppi di ricerca, dibattiti e iniziative editoriali, corsi di formazione e di aggiornamento a carattere sociale, storico, culturale, filosofico e religioso anche attraverso l'organizzazione di c.d. "Capitoli", per riproporre e preservare la ritualità e la tradizione Templare.

L'Associazione potrà svolgere anche attività commerciale ma in misura marginale e occasionale, in ogni caso senza specifica organizzazione e organizzare attività ricreative, incontri serate o pellegrinaggi al fine di diffondere le finalità della stessa.

Possono entrare all'interno dell'Associazione tutti i soci o gli affiliati all'organizzazione nazionale di appartenenza ed occasionalmente i propri familiari.

ART. 3 - (Soci)

Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- A signature at the top right.
- The text "Art. 3" written vertically.
- A large, stylized signature or mark at the bottom right.

gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Tutti i soci sono uguali. I soci maggiorenni hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. Ci sono 3 categorie di soci:

- a) ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- b) sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- c) benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.

L'ammissione a socio è perfezionata col pagamento della quota sociale ed è a tempo indeterminato, escludendone la temporaneità e fermo restando il diritto di recesso. L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale annuale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno pena esclusione dalla stessa associazione.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea o al Consiglio Direttivo.

M
P
-
jul
O
W
d
P
-
jul

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto. Il socio ha comunque possibilità di appello entro 30 giorni all'Assemblea dei soci tutti.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio direttivo
- c) Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito e vengono elette liberamente dall'Assemblea con il principio del voto singolo.

ART. 7 - (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. All'interno della stessa vige il principio di democrazia e uguaglianza assoluta. E' quindi garantita la disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- a) approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- b) ratificare l'importo della quota sociale annuale fissata dal Consiglio Direttivo e di eventuali affiliazioni o convenzioni stipulate dallo stesso;
- c) determinare le linee generali programmatiche dell'attività

Handwritten signature and initials on the right margin.

- dell'associazione;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno;
 - e) deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - f) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
 - g) deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 10 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero da 3 a 7 membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. Stipula convenzioni con enti pubblici e privati e accordi

M. M. - P.M.
Am. D. P.
Am. M.

potendo conferire incarichi tecnici sia ai soci che a personale esterno.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per più mandati.

ART. 11 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 12 - (Vice Presidente-Segretario-Consiglieri)

All'interno del Consiglio Direttivo viene individuato un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in sua assenza e nominato un Segretario cui è affidata la tenuta dei libri sociali e amministrativi dell'Associazione. I Consiglieri partecipano attivamente alle riunioni del Consiglio con diritto di voto.

ART. 13 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) altre entrate compatibili con la normativa in materia.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 14 - (Rendiconto economico-finanziario)

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9.

L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Varese, 24.10.2022

letto e sottoscritto:

PAVANI GIUSEPPE

LASTORE CLAUDIO

CARABELLI ROBERTA



Carabelli Roberta